

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALERNO, MEZZAPESA e GIACOMETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1979

Interpretazione autentica delle norme concernenti gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, reduci dalla prigionia di guerra, di cui alla legge 14 dicembre 1942, n. 1689

ONOREVOLI SENATORI. — L'interpretazione autentica, che si chiede a questa Assemblea di fornire, mira ad eliminare equivoci interpretativi — non giustificati e dannosi proprio per la categoria che la norma intende tutelare — che in concreto si sono verificati, creando disagio soprattutto morale tra il personale interessato.

La presente proposta di legge ha soltanto lo scopo di ribadire, senza possibilità di dubbie interpretazioni, la volontà già espressa chiaramente dai legislatori nell'approvare la legge 14 dicembre 1942, n. 1689, relativa alla ricostruzione della carriera di quegli ufficiali che, per essere stato reso vacante il loro posto nel ruolo e, quindi, disponibile per l'avanzamento dei colleghi in servizio, per effetto dell'articolo 5 del regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, avevano, al rientro in Patria, diritto a conseguire quell'unica promozione prevista dal

comma primo dell'articolo 3 della legge citata.

Dagli atti parlamentari ufficiali relativi alla discussione di quelle norme, approvate all'unanimità sia dal Senato che dalla Camera, risulta chiaramente che con gli articoli 3 e 5 citati i legislatori intesero stabilire un provvedimento eccezionale per tempo di guerra, analogo a quello per le altre Forze armate, basato unicamente ed esclusivamente sui requisiti fissati dalla norma, prescindendo da qualsiasi altro.

Ed in tal senso il testo di quegli articoli doveva essere interpretato ed applicato, in conformità dell'articolo 12 delle preleggi, escludendo qualsiasi potere discrezionale dell'Amministrazione in merito, dovendosi questa limitare a controllare soltanto i requisiti nella legge indicati.

Purtroppo, nell'applicazione delle citate norme, l'Amministrazione si è attenuta con-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

temporaneamente a due interpretazioni diverse e contrastanti fra di loro, peraltro non condivise dal Ministero della difesa (vedi risposta all'interrogazione 4-10196 con la nota 695 del 4 maggio 1970).

Infatti, quelle interpretazioni, condizionate dal preteso requisito della pretermissione, mentre lasciavano alla maggior parte degli aventi diritto di conseguire la ricostruzione della carriera, impedivano ad altri di ottenerla.

Procedendo in tal senso, l'Amministrazione aveva omesso di considerare che la constatazione di pretermesso, che si rileva per alcune aspettative, non poteva verifi-

carsi per gli ufficiali in aspettativa per prigionia di guerra in forza dell'articolo 5 del regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, per il tempo di guerra, che aveva modificato l'articolo 34 della legge 9 maggio 1940, n. 370, per il tempo di pace.

Inoltre, con riferimento all'articolo 3 in esame, anche l'articolo 5 della stessa legge va inteso nel senso che la permanenza minima nel grado concreta il raggiunto turno valido ai fini della promozione.

La presente proposta, quindi, mentre non modifica affatto il testo delle norme cui si riferisce, ritenendolo rispondente allo scopo, vuole ottenerne una esatta interpretazione nella fase della sua applicazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I requisiti richiesti per la ricostruzione della carriera degli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra, assunti nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che non hanno ancora fruito della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, e le relative condizioni previste dall'articolo 3 di detta legge vanno intesi nel senso letterale del testo senza adozione di criteri ostativi o facoltà discrezionali e senza riferimenti alle leggi del tempo di pace.

Il compimento del periodo di permanenza nel grado, previsto dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, ai fini dell'avanzamento, concreta il raggiungimento del turno per la promozione prevista dall'articolo 3 della legge medesima.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.